

**Domanda 10:**

N°	Scheda/Allegato	Assente / parziale / da approfondire	Commenti (eventuali)
10	A.23 - Pareri di compatibilità ambientale	Assente	Si richiede di confermare che il Complesso IPPC non ha ricevuto pareri di compatibilità ambientale.

Si conferma che non ci sono stati pareri di compatibilità ambientale.

Il sito Tessenderlo Italia di Pieve Vergonte ha ricevuto un unico parere di compatibilità ambientale relativamente all'esclusione dalla procedura VIA per il nuovo impianto Cloro Soda a Membrane. In particolare in data 12 Settembre 2005 la Società Tessenderlo Italia Srl ha presentato al Ministero dell'Ambiente la richiesta di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell' art. 6, comma 7 del DPCM 27/12/1988, secondo i criteri della Direttiva 97/11/CE, di un progetto di sostituzione dell' impianto cloro-soda. (Allegato 10.1 - Accordo di Programma_15_07_04).


Il parere favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA è stato emesso in data 16 Luglio 2007. (Allegato 10.2 - Richiesta e Parere per Esclusione dal VIA).



Allegato 10.1 - Accordo di Programma_15_07_04



Allegato 10.2 - Richiesta e Parere per Esclusione dal VIA



Accordo di Programma tra

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Regione Piemonte


Provincia di Verbano Cusio Ossola

Comune di Pieve Vergonte

ARPA Piemonte

Azienda Tessenderlo Italia S.r.l.

15 LUG 2004
COPIA CONFORME



[Handwritten signatures and lines]

Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Pieve Vergonte,
ARPA Piemonte e Azienda Tessengerlo Italia S.r.l. di Pieve Vergonte

Premesso che


1. La Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 si pone come obiettivo generale la prevenzione, la riduzione, fino all'eliminazione, dell'inquinamento provocato dalle principali attività industriali, attraverso il risparmio delle risorse e il recupero delle sostanze utili evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali e proteggendo l'ambiente nel suo complesso.


2. Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 prevede che, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, gli stabilimenti industriali di cui all'allegato 1 del medesimo decreto adottino tutte le misure necessarie a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e osservino valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

3. La Commissione Europea, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ha istituito specifiche commissioni tecniche al fine di predisporre, per ciascun settore produttivo soggetto alla Direttiva, il "Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili-BREF".

4. La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque prevede, all'art 11, comma 1, che gli Stati Membri predispongano e attuino programmi e misure allo scopo di perseguire gli obiettivi fissati dalla medesima direttiva, ovvero impediscano il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali ai fini del raggiungimento dello stato di qualità buona e riducano

progressivamente l'inquinamento di sostanze pericolose prioritarie, ammissione










progressivamente le emissioni, gli scarichi e le perdite, proteggano, migliorino e ripristinino i corpi idrici sotterranei, e assicurino un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee; attuino le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua.

5. La Direttiva 2000/60/CE prevede la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque attraverso l'eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie, ovvero di inquinanti e gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso al fine di pervenire a concentrazioni nell'ambiente marino vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; per l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie nei vent'anni successivi dovranno essere adottate specifiche misure a livello comunitario.

6. La Decisione n. 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 istituisce l'elenco di sostanze prioritarie in materia di acque individuando complessivamente 33 sostanze e identificando tra queste le sostanze pericolose prioritarie tra le quali "il mercurio e i suoi composti", che dovrà essere eliminato dalle emissioni, dagli scarichi e nelle perdite accidentali entro il 2020.

7. La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 assume come prioritario l'utilizzo delle acque pregiate per il soddisfacimento degli usi potabili e prevede che le Regioni adottino norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle imprese che adottino impianti di riciclo o riutilizzo anche al fine di assicurare la salvaguardia dei corpi idrici superficiali attraverso l'eliminazione degli scarichi.

8. Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 anticipa l'attuazione della citata Direttiva quadro con la finalità di assicurare usi sostenibili e durevoli della risorsa idrica, prevenendo e riducendo l'inquinamento e attuando il risanamento dei corpi idrici inquinati e individua, inoltre, gli strumenti per il conseguimento dei suddetti obiettivi indicando, tra gli altri, strumenti quali la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore, l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

    
COPIA CONFORME

9. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

10. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione degli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" stabilisce, ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, standard di qualità nella matrice acquosa per le sostanze pericolose e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri.

11. La strategia comunitaria in materia di rifiuti (COM-96-399) indica le priorità da seguire nella loro gestione secondo il seguente ordine: in primo luogo la prevenzione, ovvero la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità, successivamente il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia e, soltanto come ultima opzione, lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle frazioni residue dalle attività di recupero e riciclaggio.

12. Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante l'attuazione della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, riconosce il ruolo prioritario della prevenzione e della riduzione pericolosità dei rifiuti, nonché delle attività di recupero di materia, prevedendo tra l'altro che le autorità competenti adottino, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, le misure necessarie a favorire lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare di quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali, lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, nonché a garantire la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite e l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti.

particolari flussi di rifiuti, con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con il ricorso a strumenti economici.

13. Il quadro di riferimento comunitario in materia di prevenzione dell'inquinamento e in particolare il Quinto Programma di Azione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (COM 92/23), il Sesto programma di azione per lo sviluppo sostenibile (COM 2001/31), la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente gli accordi in materia di ambiente del 27 novembre 1996 (COM 96/561) e la Raccomandazione della Commissione Europea concernente accordi ambientali che attuano Direttive Comunitarie del 9 dicembre 1996, riconoscono il ruolo degli strumenti negoziali ai fini del raggiungimento di obiettivi ambientali prendendo atto che attraverso gli accordi volontari è possibile operare un maggiore coinvolgimento degli operatori economici, aumentare il consenso sugli obiettivi fissati e garantire il raggiungimento in tempi più brevi.

14. Gli accordi e contratti di programma con il sistema delle imprese e con la distribuzione costituiscono uno strumento per garantire:

- la promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite per prevenire o ridurre l'inquinamento delle acque, la produzione dei rifiuti e per l'ottimizzazione delle attività di recupero delle sostanze riutilizzabili;
- lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione delle sostanze pericolose contenute negli scarichi idrici, nei rifiuti, negli scarichi gassosi;
- l'attuazione dei piani di settore per la prevenzione, riduzione, recupero e ottimizzazione della gestione di particolari scarichi o flussi di rifiuti.


15. Il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 prevede che le autorità competenti possano promuovere o stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

16. La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/837/03) prevede che gli aiuti si giustificano qualora costituiscano un incentivo per il

h

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COPIA CONFORME

raggiungimento di un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie, anche quando lo Stato membro abbia adottato norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie.

Atteso che

17. L'azienda Tessenderlo Italia S.r.l. effettua, presso il proprio stabilimento di Pieve Vergonte (Verbania), la produzione di soda, cloro, idrogeno, clorurati organici ed inorganici, acidi cloridrico e solforico.

18. L'azienda Tessenderlo Italia S.r.l. si trova ubicata nell'area "ex Enichem" di Pieve Vergonte individuata come sito di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426.

19. Ai fini della riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni attuate nello stabilimento di Pieve Vergonte devono essere applicati, in primo luogo, interventi sul ciclo produttivo, al fine di:

- ridurre i consumi di acqua di falda, utilizzando ricicli interni e/o anche impiegando acqua di recupero nel caso si rendesse disponibile in zona,
- minimizzare la produzione di rifiuti e la loro pericolosità,
- minimizzare le emissioni in atmosfera,
- ridurre i consumi energetici.

20. Il ciclo di produzione dei cloro-alcali adottato dall'azienda a partire dal 1915 è basato sulla tecnologia a "catodo di mercurio"; tale tecnologia che trova ampia diffusione in ambito nazionale determina rilasci di mercurio nell'ambiente, ancorché nei valori definiti dalle normative nazionali a seguito di applicazione di adeguati trattamenti nel ciclo produttivo. L'impianto impiega salamoia a ciclo chiuso e determina pertanto anche la produzione di fanghi di depurazione inquinati da mercurio che sono smaltiti in apposite discariche autorizzate. La quantità di questi fanghi è già stata grandemente ridotta mediante l'utilizzo di materie prime purificate.

21. Il rilascio di mercurio dalla lavorazione dei cloro-alcali ha determinato nel passato un incremento della concentrazione di mercurio nei sedimenti del fiume Toce.

22. Il fiume Toce è diretto immissario del Lago Maggiore, il quale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 152 del 18 maggio 1999, è da ritenersi area sensibile e necessita pertanto, di specifiche misure

Copia conforme

di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

23. Il BREF relativo al settore dei cloro-alcali individua i valori limite di emissione da conseguire per quanto riguarda la tecnologia a celle a mercurio, ma individua la tecnologia a membrana come migliore tecnica disponibile in assoluto per il suddetto ciclo produttivo, in quanto elimina lo scarico di mercurio nelle acque ed evita le emissioni e le perdite, anche accidentali.

24. L'adozione della tecnologia a membrana da parte di un insediamento esistente che impiega celle a mercurio, si configura come intervento che va oltre quanto richiesto dalle norme comunitarie, consentendo di ottenere un più elevato livello di protezione dell'ambiente, configurandosi, pertanto, come intervento avente titolo per l'ottenimento di aiuti di stato per la tutela dell'ambiente ai sensi della disciplina comunitaria in materia.

25. L'azienda Tessenderlo Italia ha espresso la propria disponibilità a procedere alla sostituzione delle celle a mercurio con celle a membrana nel ciclo del cloro-soda, anticipando le scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale, conseguendo pertanto all'annullamento dello scarico del mercurio.


26. L'azienda Tessenderlo Italia effettua presso il proprio stabilimento di Pieve Vergonte la produzione di prodotti cloroaromatici a partire da benzene e toluene. Caratteristica saliente di questo tipo di processi è che le proporzioni relative con cui si possono ottenere i vari prodotti di reazione sono limitate. Ne consegue che per produrre determinate quantità di un certo prodotto si producono senza che ciò possa essere evitato rilevanti quantità di altri prodotti per cui non esistono possibilità di vendita e che quindi sono destinati all'incenerimento.

27. Nello spirito di quanto previsto dalla Direttiva 96/61/CE relativamente alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio delle risorse ed al recupero delle sostanze utili ed in conformità con la strategia comunitaria in materia di rifiuti, Tessenderlo Italia ha sviluppato, nell'ambito dei propri progetti di ricerca e sviluppo, nuove tecnologie brevettuali, basate su processi di dealogenazione e distillazione estrattiva, atte a ridurre le quantità dei prodotti cloroaromatici attualmente destinati all'incenerimento, come sopra menzionato.

Tale tecnologie consentiranno, sulla base delle attività sperimentali in corso, di effettuare la separazione di alcuni prodotti di reazione che potranno essere destinati alla vendita e di ottenere nuovamente le materie prime di partenza (benzene e toluene).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
2004

COPIA CONFORME

Considerato che

28. L'Accordo di Programma Quadro per il settore della tutela delle risorse idriche sottoscritto il 4 dicembre 2000 nell'ambito dell'Intesa istituzionale tra il Governo della Repubblica e la Regione Piemonte prevede che siano attuati interventi urgenti per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue depurate, anche promuovendo, a tal fine, la stipula di appositi accordi di programma integrativi per rendere effettivamente disponibili tali acque.

29. L'Accordo di Programma integrativo per per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto il 18 dicembre 2002 nell'ambito dell'Intesa istituzionale tra il Governo della Repubblica e la Regione Piemonte prevede che, nell'ambito degli interventi di tutela dei corpi idrici, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Piemonte destinino risorse finanziarie al fine di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, l'eliminazione del mercurio dagli scarichi e di favorire il risparmio idrico.

30. L'Azienda Tessenderlo Italia ha predisposto un piano industriale per l'eliminazione del mercurio dagli scarichi dell'impianto cloro-soda, comprensivo del quadro tecnico degli interventi previsti e del piano finanziario degli investimenti di cui all'allegato.

31. Le agevolazioni a fronte dell'investimento devono rientrare in quanto disposto dalla Commissione Europea in materia di aiuti alle imprese.

32. L'istituto dell'Accordo di Programma rappresenta uno strumento di valenza strategica e fortemente innovativa per affrontare in maniera integrata il problema della riduzione dell'impatto ambientale dell'impianto chimico di Pieve Vergonte, e in particolare del ciclo del cloro-soda in quanto, in piena consonanza con gli obiettivi della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzione e prevenzione dell'inquinamento, permette il conseguimento di obiettivi ambientali particolarmente rigorosi, più restrittivi di quelli previsti dalle norme europee di settore, adottate dalle Amministrazioni di altri Paesi per il rilascio degli atti autorizzativi a stabilimenti che effettuano le medesime produzioni, consentendo, altresì, il consolidamento delle attività produttive di Pieve Vergonte nel lungo periodo in un'ottica di sviluppo sostenibile.

COPIA CONFORME

33. L'Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle Parti firmatarie, costituisce un primo strumento per il conseguimento di rigorosi obiettivi ambientali delle produzioni Tessenderlo Italia favorendo lo sviluppo sostenibile delle attività produttive. Le parti convengono sulla necessità di mettere in atto una strategia di lungo periodo che impegni l'azienda e le Amministrazioni pubbliche ad intraprendere, sulla base delle specifiche responsabilità e competenze, azioni sempre più incisive per la riduzione dell'inquinamento, per la prevenzione attraverso l'eliminazione e la riduzione delle sostanze pericolose impiegate nei cicli produttivi, per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue depurate, nonché per il monitoraggio e controllo costanti delle emissioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE




Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Accordo di Programma si pone come obiettivo specifico la prevenzione e la riduzione dell'impatto ambientale provocato dallo stabilimento Tessenderlo Italia di Pieve Vergonte sul territorio, anticipando l'attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 e anticipando l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE in materia di acque, attraverso le seguenti azioni:

- eliminazione di sostanze pericolose prioritarie dagli scarichi idrici, in particolare del mercurio, mediante la sostituzione delle celle a mercurio con le celle a membrana;
- eliminazione del mercurio dai fanghi di depurazione salamoia;
- riduzione del consumo di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo dei cloroderivati aromatici;
- riduzione del quantitativo di rifiuti prodotto dal ciclo produttivo dei cloroderivati aromatici.

2. Il presente Accordo di Programma mira inoltre a realizzare le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità "buono" delle acque superficiali entro il 31/12/2015, assicurando particolare la tutela della risorsa idrica.



5 LUG 2004

Articolo 2

(Situazione di riferimento: attività produttive)

1. Le parti assumono come situazione di riferimento per l'attuazione del presente Accordo la produzione di 135 t/giorno di soda caustica e di 3,5 t/giorno circa di idrogeno, a partire da sale (NaCl) in soluzione acquosa (salamoia), e la produzione di 30000 – 36000 t/anno di prodotti clorurati aromatici.

Articolo 3

(Modifica del ciclo produttivo finalizzata all'eliminazione del mercurio dagli scarichi)

1. L'azienda Tessenderlo Italia si impegna a procedere, entro il 31 dicembre 2006, alla sostituzione delle celle a mercurio con le celle a membrana, individuata come migliore tecnica disponibile per la produzione di cloro-alcali e all'arresto definitivo delle celle a mercurio entro il 2007.




Articolo 4

(Riduzione del consumo di materia prima nel ciclo produttivo della clorurazione e recupero delle miscele destinate all'incenerimento)

1. Nello spirito di quanto previsto dalla Direttiva 96/61/CE relativamente alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio delle risorse ed al recupero delle sostanze utili ed in conformità con la strategia comunitaria in materia di rifiuti, Tessenderlo Italia ha sviluppato, nell'ambito dei propri progetti di ricerca e sviluppo, nuove tecnologie brevettuali atte a soddisfare gli obiettivi prima menzionati.

Pertanto Tessenderlo Italia si impegna a ridurre il consumo di materie prime utilizzate presso gli impianti cloroaromatici e a ridurre lo smaltimento delle miscele di diclorotolueni prodotte attraverso l'implementazione di processi di dealogenazione e di distillazione estrattiva mirati alle necessità specifiche.

In questo modo sarà possibile evitare l'invio a incenerimento di rilevanti quantità di prodotti (costituiti da clorurati aromatici che fatalmente si producono a lato del processo principale) che trovano difficile o nulla collocazione sul mercato.



Tale processi consentiranno, sulla base delle attività sperimentali in corso, di effettuare la separazione di alcuni prodotti di reazione, attualmente destinati ad incenerimento, che verranno destinati a vendita e di ottenere nuovamente le materie prime di partenza (benzene e toluene) che verrebbero riutilizzate.

Attraverso i suddetti interventi l'azienda si impegna a conseguire entro il 31 dicembre 2004 una riduzione minima del 40 % dei prodotti finiti destinati all'incenerimento.

Articolo 5

(Impegni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque)

1. Le parti si impegnano, ciascuna per le attività di competenza, a mettere in atto le azioni necessarie al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento, nelle acque superficiali e sotterranee interessate dallo svolgimento delle attività connesse ai cicli produttivi dell'Azienda Tesserlo Italia, dell'obiettivo di qualità "buono" di cui alla Direttiva 2000/60/CE entro il 31/12/2015.

2. Entro il 31/12/2006 l'azienda si impegna al conseguimento della certificazione ISO 14001 per tutto l'insediamento, sviluppando anche azioni di comunicazione attraverso la redazione dei bilanci sociale e ambientale di sito.

3. Entro il 31/12/2009 si impegna, altresì, all'adesione al sistema EMAS.

Articolo 6

(Impegno delle Amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Piemonte impegnano le risorse finanziarie previste dall'Accordo di Programma fra Stato e Regione Piemonte per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per l'eliminazione del mercurio dagli scarichi entro i limiti previsti dal presente Accordo.

2. L'intervento finanziario di cui al comma 1 sarà disposto nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/837/CE) nella misura

massima ammissibile e sulla base del piano industriale di cui all'allegato del presente accordo.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, considerata la valenza fortemente innovativa dei progetti di distillazione estrattiva e di dealogenazione, riconosce che tali processi costituiscono un significativo miglioramento mirato alla riduzione del consumo di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo dei cloroaromatici e alla riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti. Tali interventi trovano riscontro nella Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione integrata dell'inquinamento e sono conformi con la strategia comunitaria in materia di rifiuti.

4. Gli impegni di cui all'articolo 3 sono sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione di un apposito Accordo integrativo, da stipulare tra le medesime parti firmatarie del presente Accordo, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Gli impegni di cui all'articolo 4 sono sottoposti alla condizione sospensiva della individuazione delle fonti di finanziamento e del reperimento delle risorse necessarie.

5. La Regione Piemonte si impegna a dare il proprio supporto ed assenso a tutte quelle iniziative che, inserendosi nel contesto del presente Accordo di Programma, permettano il rispetto degli impegni con il presente atto.


Articolo 7

(Piano di monitoraggio)

1. Le parti si impegnano a rendere operativo un piano di monitoraggio al fine di verificare gli effetti degli scarichi oggetto del presente accordo.

2. Il piano di monitoraggio viene predisposto entro due mesi dalla stipula dell'accordo dall'ARPA Piemonte, che ne cura l'attuazione.

3. Gli oneri dell'attuazione del piano di monitoraggio sono sostenuti da Tessengerlo Italia.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp with a halftone pattern. The text within the stamp is partially legible and includes "ARPA PIEMONTE" and "16/06/2004".

Articolo 8


(Comitato di Monitoraggio e Sorveglianza dell'Accordo)

1. Ai fini della verifica dell'attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo è istituito un Comitato di Monitoraggio e Sorveglianza, che ha sede presso l'ARPA Piemonte.
2. Il Comitato, composto da un rappresentante di ognuno dei soggetti firmatari l'Accordo e presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, si riunisce almeno 2 volte l'anno e redige un rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso.
3. Ciascuna delle Parti firmatarie può richiedere la convocazione del Comitato di Sorveglianza.
4. Il Comitato approva il piano di monitoraggio di cui al precedente articolo e ne verifica l'attuazione.
5. Ove, a seguito del monitoraggio e dei controlli effettuati, il Comitato constatasse il mancato rispetto degli obiettivi temporali di cui al presente Accordo, l'Azienda Tessenderlo Italia si impegna a presentare entro 120 giorni un progetto di intervento specifico, atto ad eliminare la non conformità rilevata. Il Comitato procede all'esame e all'approvazione del progetto e fissa le modalità di attuazione dell'intervento.
6. Il Comitato, su apposita istanza delle Parti, accerta, ai sensi del successivo articolo, l'inosservanza degli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, proponendo anche alle Parti sottoscrittrici una revisione o aggiornamento dell'Accordo stesso.

Articolo 9

(Durata)

1. Ai fini di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, ed in particolare il raggiungimento ed il mantenimento dell'obiettivo di qualità "buono", l'Accordo medesimo ha validità fino al 31/12/2015 ed è comunque sottoposto a verifica annuale delle







ARPA PIEMONTE
COMITATO DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
VIA ...

condizioni previste sulla base dei risultati conseguiti desumibili dal rapporto semestrale di cui al precedente articolo.

Articolo 10
(Clausola risolutoria)

1. In caso di inosservanza, da parte dell'azienda Tessengerlo Italia degli impegni assunti nel presente Accordo, ed in particolare del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 1, 3 e 9, e da parte delle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto nell'articolo 6, previamente accertata dal Comitato di Monitoraggio e Sorveglianza e non eliminate con le modalità e nei termini di cui all'art. 8, le Parti possono recedere dal presente Accordo di Programma dandone preavviso alle altre Parti almeno 90 giorni prima.

Roma, 15 luglio 2004

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio *Laurent Merson*


Regione Piemonte *[Signature]*


Provincia del Verbano Cusio Ossola *[Signature]*

Comune di Pieve Vergonte *[Signature]*

ARPA Piemonte *[Signature]*

Azienda Tesserlo Italia S.r.l. *[Signature]*


COPIA CONFORME



Pieve Vergonte, 12/09/05
Prot. n° 070 - DIRS

Al
**MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO**
Direzione Salvaguardia Ambientale
Divisione III - VIA
Via Cristoforo Colombo 4
00146 ROMA

Oggetto: Impianto di Elettrolisi per la produzione di Cloro e Soda Caustica della Società Tessengerlo Italia S.r.l. in Comune di Pieve Vergonte - progetto per la conversione di tecnologia da mercurio a membrana. Richiesta di verifica di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Il sottoscritto Jozef Marcel Groenen, nato a Overpelt (B) il 01 aprile 1946, domiciliato per l'incarico in Pieve Vergonte, via M. Massari, n.30/32, legale rappresentante della Società Tessengerlo Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Alserio, N.22, con la presente

chiede

che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPCM 27.12.1988, sia verificata per il progetto di cui in oggetto la sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 L 349/1986.

A tal fine allega alla presente una specifica relazione ambientale contenente le informazioni di cui al citato art. 6 c. 7 DPCM 27.12.1988 come specificate nell'Allegato III della Direttiva 97/11/CE

tessengerlo italia S.r.l.
Pieve Vergonte
Jozef GROENEN
Amministratore Delegato

TESSENDERLO ITALIA S.r.l.

Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: Via Alserio, n. 22, 20159 MILANO. Italia - Website <http://www.tessengerlogroup.com>





IMPIANTO ELETTROLISI PER LA PRODUZIONE DI CLORO E SODA CAUSTICA

Società Tessengerlo Italia S.r.l
Pieve Vergonte

PROGETTO PER LA CONVERSIONE DI TECNOLOGIA DA MERCURIO A MEMBRANA

Relazione ambientale



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2007-0020070 del 16/07/2007

Tessengerlo Italia S.r.l.
Via M. Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (Vb)
ANTICIPATA VIA FAX
n° 0324/86694

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c. Regione Piemonte - Direzione Tutela
e Risanamento Ambientale -
Programmazione e Gestione Rifiuti
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

ARPA Piemonte
Via della Rocca, 49
10123 Torino

Provincia di Verbania - Direzione
Ambiente e Georisorse
Via dell'Industria, 25
28924 Verbania

Comune di Pieve Vergonte
Via Cicoletti, 35
28886 Pieve Vergonte (Vb)

Al Presidente della Commissione VIA
Sede

Tessengerlo Italia Srl - Pieve Verg.	
RICEVUTO Prot. 085	
18 LUG. 2007	
DEST. DAL PUPPO SERT	DIRS

OGGETTO: Verifica di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di riconversione dell'impianto di elettrolisi per la produzione di cloro e soda caustica con celle a mercurio con impianto a membrana sito in Pieve Vergonte (Vb) - Proponente Tessenderlo Italia S.r.l.

Comunicazione degli esiti della verifica.

Premesso che:

In data 20/09/05 con prot. DSA-2005-22951 la Società Tessenderlo Italia S.r.l. ha presentato richiesta di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPCM 27/12/1988, secondo i criteri della Direttiva 97/11/CE, di un progetto di sostituzione nell'impianto cloro-soda sito nello stabilimento di Pieve di Vergonte, delle celle a mercurio

con celle a membrana. Il progetto deriva dalla adesione della Tessengerlo Italia al programma europeo di eliminazione delle celle a mercurio;

Considerato sulla base del parere n°939 del 28/06/2007 della Commissione VIA che:

- Nel corso dell'istruttoria è emersa la necessità di richiedere ulteriori integrazioni al proponente, in particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla qualità dell'aria e al clima acustico nello scenario ante-operam e in quello che viene a determinarsi con l'impianto in esercizio a seguito dell'intervento di modifica;
- con le suddette integrazioni è stato completato il quadro programmatico con i richiami alla zonizzazione del territorio di cui al "Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria" della L.R. n° 43 del 07.04.00; in base all'aggiornamento del Piano avvenuto con D.G.C. n° 14-7623 dell'11.11.02, il territorio del Comune di Pieve di Vergonte, interessato dall'intervento in esame, è stato classificato come appartenente alla zona 1, cioè ai comparti territoriali per i quali deve essere predisposto il Piano Generale del Traffico ai sensi delle sopra richiamate disposizioni regionali, facendo riferimento alle criticità di classe V per le PM10 (media annuale > 60 µgr/Nmc), ma anche per le criticità di classe II dovute all'NO₂ (26÷32 µgr/Nmc valore medio annuale) e al benzene (2÷3,5 µgr/Nmc valore medio annuale);
- nelle integrazioni sopradette sono riportati i dati richiesti sulla qualità dell'aria attuale, desunti dal triennio 2004÷2006 di rilevamenti effettuati nella centralina ARPA Piemonte sita in Pieve di Vergonte; sono state effettuate le simulazioni richieste in merito alle ricadute delle emissioni (vapori di mercurio) nella situazione attuale con celle a mercurio e nelle successive fasi di trasformazione dell'impianto; sono state effettuate le misure dell'attuale clima acustico e la simulazione di quello che si verrà a determinare con l'attuazione dell'intervento proposto.

Valutato che:

- l'intervento proposto prevede la sostituzione delle attuali celle a Hg con quelle a membrana nell'impianto cloro-soda dello stabilimento Tessengerlo Italia S.r.l. di Pieve di Vergonte in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e la produttività nominale con il nuovo impianto a membrane rimane inalterata ed è pari a 42.000 t/a di Cl₂ (la produzione effettiva è stimata pari a 32.000 t/a di Cl₂);
- oltre alla nuova sala celle a membrana, viene realizzata la nuova linea di trattamento della salamoia da inviare alle celle a membrana che prevede sezioni di depurazione spinta necessarie per salvaguardare la funzionalità delle stesse membrane e prolungarne la vita;
- viene potenziata la centrale di produzione del vapore per la concentrazione della soda, con un fabbisogno di 700 Kg di vapore per ogni tonnellata di soda al 100%;
- a questo fabbisogno specifico di vapore corrisponde un fabbisogno annuo di energia termica aggiuntiva per la produzione del vapore necessario alla concentrazione della soda, stimabile in 23.200.000 kWh/a corrispondente a 9.200.000 kWh/a di energia elettrica tenuto conto di un rendimento di trasformazione pari a 0,4;
- il risparmio annuo di energia elettrica con l'adozione delle celle a membrana risulta pari a 21.000.000 kWh/a;
- l'intervento in oggetto permette l'eliminazione del Hg dal ciclo produttivo, dagli effluenti liquidi e gassosi, e dai rifiuti fangosi prodotti dalle fasi di depurazione della salamoia;
- con l'eliminazione del Hg dal ciclo produttivo della linea cloro-soda, l'adozione delle celle a membrana si qualifica come intervento che adotta le migliori tecnologie (BAT di cui alla Dir.



CEE/96/61) e risulta in accordo con la Raccomandazione europea 90/3 che auspica l'abbandono del processo a celle di Hg entro il 2010, nonché con il protocollo sui metalli pesanti del 1988 – convenzione sull'inquinamento transfrontaliero - UNECE;

- nel suo insieme attua compiutamente quanto previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.07.2004 fra MATT, Enti Territoriali (Regione Piemonte, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Comune di Pieve di Vergonte, Arpa Piemonte) e Tessengerlo Italia S.r.l., poiché prevede la sostituzione delle celle a mercurio con quelle a membrana eliminando così lo stesso mercurio dal ciclo produttivo e dai reflui gassosi liquidi e solidi generati;

Valutato inoltre che:

- l'intervento proposto determina l'eliminazione completa del mercurio attualmente presente nell'impianto pari a complessivi 75.000 Kg; il mercurio recuperato sarà consegnato alla Società Minas de Almaden (Spagna) in base all'adesione del proponente al programma "EuroChlor";

- l'intervento proposto determina un maggior fabbisogno di vapore pari a 700 Kg/tNaOH (100%) per la concentrazione della soda in uscita dalle celle a membrana dal 32% al 50%;

- le condense provenienti dal processo di concentrazione (a duplice effetto) della soda, vengono riutilizzate nella produzione della salamoia per contenere i fabbisogni idrici dello stabilimento;

- l'utilizzo delle celle a membrana permette un risparmio di energia elettrica rispetto alla situazione attuale pari a 455 KWh/tNaOH (100%), corrispondente al 16,7% del fabbisogno complessivo dell'impianto cloro-soda della Tessengerlo Italia S.r.l.;

considerato inoltre che:

- la nuova linea, viene alloggiata nello stesso edificio nel quale attualmente operano le celle a mercurio e pertanto l'intervento proposta non determina l'occupazione di nuove aree di sedime;

- poiché le celle a membrana occupano planimetricamente un'area sensibilmente minore (circa il 30%), a parità di potenzialità, di quelle a Hg è possibile procedere alla realizzazione dell'intervento dismettendo solo 11 delle celle attuali procedendo al loro smantellamento, mentre rimangono in funzione le rimanenti 19 celle Hg e realizzando nell'area così liberata il nuovo impianto elettrolitico con celle a membrana;

- la bonifica delle celle a mercurio, nonché delle apparecchiature e circuiti connessi, avverrà in due fasi temporali distinte, in quanto le prime 11 celle vengono bonificate contestualmente al montaggio del nuovo impianto a membrane, mentre le rimanenti 19 celle a mercurio vengono smantellate e bonificate dopo l'entrata in funzione dello stesso nuovo impianto;

- è prevista la bonifica dell'edificio di alloggio delle celle mediante operazioni di lavaggio con acqua ad alta pressione e scarifica delle pareti orizzontali e verticali, con successivo ripristino delle superfici, nonché l'asportazione e il rifacimento delle pavimentazioni;

- il proponente ha predisposto, ai sensi del D.Lvo 334/99 e s.m.i. il "Rapporto di Sicurezza" analizzando gli eventi incidentali possibili con riferimento all'attuale configurazione di impianto, approvato dal competente CTR con prescrizioni; l'attuazione



delle prescrizioni del CTR ha permesso di ridurre i raggi delle circonferenze di rischio fino a farli coincidere con il perimetro dello stabilimento;

- il proponente, nel rispetto dell'Accordo di Programma del 15.07.2004, ha predisposto il piano temporale per la messa in esercizio delle nuove celle a membrana e quello relativo alla dismissione delle attuali celle a mercurio, specificando le connesse attività di bonifica attinenti non solo al recupero del mercurio e al suo invio alla Società "Minas del Almaden" nel rispetto degli accordi Eurochlor, ma anche alle operazioni di bonifica vere e proprie interessanti le vasche di contenimento del Hg, le apparecchiature, le tubazioni e le raccorderie dei diversi circuiti e gli impianti di demercurizzazione;

- l'area industriale di Tessengerlo Italia S.r.l., al cui interno è localizzato l'edificio dell'alloggio delle celle, ricade all'interno perimetro del sito da bonificare di interesse nazionale definito in base ai D.M. in data 10.01.2000 e 18.09.2001 n° 468, la cui bonifica è di competenza di Syndial Enichem da eseguire nel rispetto delle basi di progetto, contenute nel documento prot. DIR/INDU/AR del 08.03.2005 e nel verbale della Conferenza decisoria del 23.03.2006; l'intervento di progetto non determina alcuna interferenza con le attività di messa in sicurezza e/o bonifica da eseguirsi da parte di Syndial Enichem;

- l'analisi di incidenza, a seguito dell'attuazione dell'intervento proposto, sull'area SIC/ZPS denominata Parco Nazionale della Val Grande, posta a cavallo del Fiume Toce, il cui confine meridionale si trova a circa 450 m dal confine del lato Nord-Est dell'area industriale in esame, ha messo in evidenza la inesistenza di interferenze sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche; si rimanda peraltro al competente ufficio della Regione Piemonte l'asseverazione della stessa verifica di incidenza;

- è stato verificato con apposite campagne di misura il rispetto dei livelli acustici di cui alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Pieve di Vergonte nelle aree circostanti la stessa area industriale, considerando lo scenario ante-operam;


- nello scenario successivo alla realizzazione dell'intervento, la simulazione effettuata dal proponente in merito al clima acustico che si verrà a determinare nelle aree circostanti la zona industriale, ha messo in evidenza che nel ricettore R3 sito in Tredici Martiri e costituito da una civile abitazione, il valore di immissione notturno supera i 0,5 dB(A), quello previsto dalla zonizzazione comunale adottata e si rende pertanto necessario in sede di realizzazione dell'intervento di prevedere adeguate opere di isolamento acustico delle nuove apparecchiature caratterizzate da potenza sonora pari a 96 dB(A);

Considerato infine che la realizzazione dell'intervento nel suo insieme non dà luogo a impatti in alcun modo significativi per quanto attiene alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, al paesaggio, mentre determina l'eliminazione di impatti esistenti dovuti all'utilizzo del Hg nella linea attuale cloro-soda e ai connessi rischi di eventi incidentali, conseguendo al contempo consistenti risparmi nella risorsa idrica e nel fabbisogno elettrico, con attuazione puntuale degli obiettivi fissati dall'Accordo di Programma del 15.07.2004;

Valutato come positivi i diversi aspetti che presenta la proposta di intervento esaminata e in precedenza richiamata, la Commissione VIA;

Tutto ciò premesso, considerato e valutato si ritiene

di esprimere parere favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento di sostituzione delle celle a mercurio con celle a membrana nell'impianto cloro-soda dello stabilimento di Pieve Vergonte della Tessengerlo Italia S.r.l., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. a seguito della fermata dell'attuale impianto cloro-soda con celle a mercurio, il proponente dovrà avviare, sempre in accordo con ARPA Piemonte, le operazioni di smantellamento e bonifica dell'impianto dismesso, che dovranno essere completate nel tempo strettamente occorrente alla effettuazione di tutte le operazioni necessarie e in ogni caso entro tre anni dalla cessazione dell'esercizio delle ultime 19 celle a mercurio;
2. durante le operazioni di bonifica il proponente effettuerà, sempre in accordo con ASL e ARPA Piemonte, il continuo monitoraggio delle attività ed elaborerà al termine sia della prima fase (smantellamento e bonifica delle prime 11 celle) sia della seconda fase (smantellamento e bonifica delle rimanenti 19 celle) il relativo "Report" che metterà a disposizione degli enti territoriali competenti;
3. dovrà essere realizzato in accordo con ARPA Piemonte un sistema continuo di monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei reflui scaricati nel Torrente Marmazza dall'impianto di demercurizzazione delle acque, operante per tutto il periodo di bonifica delle celle a mercurio e opere connesse;
4. il proponente prima dell'avvio dei lavori dovrà ottenere dal CTR Piemonte la dichiarazione di non aggravio di rischio rilevante per la nuova configurazione di impianto conseguente all'intervento;
5. per il funzionamento della centrale termica potenziata verrà utilizzato esclusivamente GN e H₂;
6. al fine di eliminare possibili interferenze fra la zona in bonifica e quella di funzionamento delle celle elettrolitiche dovrà essere realizzato fra le due stesse zone una parete di confinamento;
7. in sede di realizzazione dell'intervento, si procederà a realizzare, secondo le modalità concordate con ARPA Piemonte, gli interventi di isolamento acustico per le nuove apparecchiature installate, caratterizzate da potenza sonora L_w = 96 dB(A) al fine di ricondurre il campo acustico notturno in corrispondenza del ricettore di via Tredici Martiri (R3) al valore stabilito dalla zonizzazione acustica comunale. Sarà a carico del proponente, a intervento realizzato e in esercizio, condurre una nuova campagna di rilevamento, da concordare sempre con ARPA Piemonte, del clima acustico in tutte le zone immediatamente circostanti l'area di intervento per verificare il raggiungimento del valore stabilito dalla zonizzazione comunale;
8. il proponente prima di avviare i lavori, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 120 del 12.03.03, dovrà acquisire il parere favorevole del competente Ufficio Regionale preposto alla valutazione di incidenza, oltre a quello degli Enti gestori delle aree protette (Parco Nazionale della Val Grande - Codice IT1140006) potenzialmente interessate dall'intervento.

La prescrizione indicata al punto 8 deve essere sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Tanto si comunica agli enti in indirizzo per tutti gli opportuni seguiti di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola

Il Direttore della Divisione III
Dott. Raffaele Ventresca
Tel. 06.5722.5904

